



**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

Al Senatore
BASILE Filadelfio Guido
Gruppo Forza Italia

All'Onorevole
MANTINI Pierluigi
Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

e p.c. Alle risorse di informazione
del World Wide Web italiano

Egregi Onorevoli,

colgo l'occasione per effettuare la presente comunicazione relativa a due progetti di legge attualmente in esame alla Camera e Senato relativi a due argomentazioni correlate tra di loro e che riguardano in modo diretto l'ambiente lavorativo del settore IT (Information Technology) e precisamente:

- DISEGNO DI LEGGE N. 1305 d'iniziativa del Senatore Basile

"Disposizioni in materia di disciplina degli esperti informatici"


- PROPOSTA DI LEGGE N. 2488 d'iniziativa dell'Onorevole Mantini e altri

"Disposizioni per la regolamentazione delle nuove attività professionali"

Il presente documento che vogliamo fornire come IWA/HWG è formato da sei punti nei quali effettuiamo una analisi dettagliata delle anomalie riscontrate in entrambi i progetti di legge che potrebbero causare un isolamento economico e professionale dell'Italia dal resto dell'Unione Europea e del mercato mondiale, ricordando che le professioni del web ("Web Profession") così come in generale le professioni del settore IT sono caratterizzate dalla non-localizzazione del mercato lavorativo.

Sicuro di un Vostro interesse per garantire competitività e professionalità di chi opera in settori attualmente non inquadrati e soprattutto con l'auspicio che tale documentazione possa essere utile per comprendere le motivazioni per le quali contestiamo parti di tali proposte di legge,

distinti saluti.


Roberto Scano
(EMEA Coordinator IWA/HWG)

Lido di Venezia, 11 luglio 2002



**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

1 - IWA/HWG: LA MISSION INTERNAZIONALE E NAZIONALE

Come prima cosa sono a riassumere brevemente la realtà di IWA/HWG che personalmente rappresento per il territorio dell'EMEA (Europa – Medio Oriente – Africa) per il quale ho quindi la possibilità di analisi di visione globale per il mercato esterno all'area americana ed asiatica.

IWA – International Webmasters Association - è attualmente la maggiore realtà a livello mondiale in rappresentanza dei lavoratori del settore Web, avendo acquisito il 30 agosto 2001 anche HTML Writers Guild e contando una rappresentanza mondiale in 140 nazionalità ed oltre 150.000 associati.

IWA/HWG è attualmente l'unica associazione di categoria a livello mondiale ad essere partecipe come membro effettivo alle attività del W3C – World Wide Web Consortium – al quale partecipa anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di particolare risalto sono le attività storiche di IWA quali la definizione del primo codice deontologico dei lavoratori del web risalente al 1998 ed il supporto al progetto WAI (Web Accessibile Initiative – iniziativa volta all'accessibilità) del W3C.

In Italia IWA nasce ufficialmente nel 2000 ponendosi come realtà di supporto alla crescita professionale e capitolo italiano per la diffusione di standard di formazione e certificazione ribadendo la necessità di uniformità nella qualificazione professionale per consentire un riconoscimento internazionale delle competenze del professionista.

Per quanto riguarda il progetto dell'accessibilità dei siti web, recepito dal Governo Italiano tramite Circolare Ministeriale (Circolare 13 Marzo 2001, n. 3/2001: "Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni") viene attivamente supportato da IWA/HWG nell'interesse di portare conoscenza e professionalità per lo sviluppo di servizi diretti al cittadino.

IWA a livello italiano sta supportando tali iniziative assieme alla Fondazione Ugo Bordoni (Ministero delle Telecomunicazioni) al fine di poter fornire informazioni sia agli sviluppatori di servizi per la P.A. che per i "revisori" di tali servizi: è ad esempio di paternità IWA/HWG il primo web site di una regione italiana (Regione Veneto) gestito da un sistema CMS (gestore di contenuti) che sarà disponibile tra alcuni giorni online e che raggiunge il livello massimo di accessibilità definito dal progetto WAI (livello AAA) portando la professionalità italiana come esempio a livello europeo e mondiale.

Realtà come Verisign hanno recepito l'importanza di standard di formazione e certificazione proposti da IWA/HWG ed hanno adeguato i loro piani formativi alle nostre richieste di standardizzazione.

Di particolare importanza e per orgoglio italiano ci teniamo a dire che IWA ITALIA è stata la prima realtà nazionale con autonomia gestionale a livello mondiale che ha tra l'altro portato la sua voce a livello europeo ed ora a livello EMEA dimostrando la competenza dei "web workers" italiani.



**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

2 – SITUAZIONE MONDIALE

La situazione di riconoscimento a livello mondiale delle professionalità attualmente vige in un sistema di tipo "babilonico": ciò è dovuto principalmente alla forte diffusione dell'utilizzo della rete internet che ha creato nuove professionalità attualmente non inquadrabili in profili ben definiti definendo tali operatori con un termine, di uso comune e scorretto, di "Webmaster".

A seguito del forte incremento della diffusione di nuove professioni le aziende hanno iniziato a proporre delle attestazioni di conoscenza per particolari aree non ancora inquadrare in figure professionali ben definite.

Il mercato mondiale è attualmente accentrato su certificazioni di competenza di tipo "vendor oriented", ossia titoli rilasciati da aziende produttrici di prodotti commerciali finalizzati a certificare l'effettiva capacità di utilizzo di applicazioni e tecnologie. In questo campo certificazioni leader sono considerabili quelle emesse da aziende come Microsoft, Cisco, Novell, Macromedia, e da nuove realtà pseudo-indipendenti come Linux University: di fatto quindi esiste a livello mondiale uno "standard" di certificazione ma riferito a prodotti commerciali che quindi non attestano una particolare preparazione in un settore e/o una qualifica professionale.

Accanto a tali realtà stanno nascendo e si stanno diffondendo a livello mondiale delle aziende "vendor independent" che cercano di definire dei percorsi formativi "standard" legati a figure professionali e non a prodotti: a puro titolo di esempio, un Server Administrator necessariamente deve conoscere sia server di tipo Microsoft che di tipo Linux potendo quindi intervenire in entrambi i casi e potendo quindi porsi come consulente avendo una visione dei pregi e dei difetti di entrambi i sistemi.

Ciò che quindi manca è la definizione a livello globale delle competenze per i singoli settori in modo da rendere possibile identificare in modo inequivocabile la conoscenza ed il grado di competenza dei singoli esperti del settore: avendo una definizione chiara e standard mondiale delle competenze di un ASP Developer, ad esempio, sarà possibile:

- per le aziende di formazione: creare percorsi atti al raggiungimento dello status di ASP Developer
- per le aziende di certificazione: valutare a livello mondiale con test standard lo status di ASP Developer
- per le aziende in generale: poter selezionare da liste pubbliche i professionisti riconosciuti a livello mondiale come ASP Developer

A livello globale come IWA/HWG stiamo avviando un ambizioso progetto: **WEBPROFESSION.ORG** che partirà ufficialmente da ottobre 2002 e sarà definito come consorzio di associazioni e realtà formative e di certificazione a livello mondiale per la definizione degli "skill" per il settore IT al fine di poter arrivare ai punti elencati sopra.

Lo scopo di una associazione di settore, soprattutto se presente a livello globale, è sicuramente quello del confronto con altre realtà locali altamente rappresentative per aiutarle ad adeguare le definizioni degli skill professionali per renderle riconoscibili a livello mondiale.



**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

3 – SITUAZIONE EUROPEA

La situazione esposta per il mercato mondiale logicamente ricade pure nel mercato europeo dove generalmente alla presenza di corsi “vendor-oriented” di alta specializzazione vengono preferiti, soprattutto da giovani disoccupati, i corsi “entry level” finanziati tramite FSE (Fondo Sociale Europeo) che consentono il contatto tra discente ed aziende del settore tramite un breve periodo di apprendistato non sempre poi legato alla definitiva assunzione.

La situazione normativa dei singoli stati europei è logicamente anch’essa babilonia in quanto in nessun stato esistono degli standard di definizione delle professionalità del settore considerando soprattutto il grande gap che stacca il nord Europa dall’Europa mediterranea. In alcuni stati membri, come il mercato del Regno Unito, hanno larga diffusione certificazioni di tipo vendor-independent come le CIW (Certified Internet Professional) che consentono una formazione generale su una specializzazione professionale e sulle quali tra l’altro IWA basa l’assegnazione del proprio attestato CWP (Certified Web Professional).

A livello di parlamento europeo e precisamente di direttive agli stati membri, bisogna fare un “salto nel passato” sino al 1992 con la creazione della **Direttiva 92/51/CEE** (integrata con Direttiva 2001/19/CE) “*relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi professionali di livello superiore ottenuti in uno stato membro ospitante che disciplina una professione*”.

In tale documento, nell’obiettivo viene indicato come segue:

“Consentire, senza avere preliminarmente proceduto ad un’armonizzazione della formazione, il riconoscimento dei diplomi professionali di livello superiore ottenuti in uno Stato membro ospitante che disciplina una professione”

Purtroppo tale documento risulta in partenza non rivolto ad una promozione degli standard in quanto come viene indicato consente il rilascio di attestazioni “*senza avere preliminarmente proceduto ad un’armonizzazione della formazione*”, riconoscendo quindi tale grave mancanza nella politica di uniformità dell’Europa.

L’idea di partenza della direttiva Europea è condivisibile, ossia la necessità di reciproco riconoscimento delle attestazioni da parte di professioni “*esercitate dai membri di associazioni private che beneficiano di un riconoscimento sotto una forma specifica in uno Stato membro (ad esempio i “Chartered Bodies nel Regno Unito)”*”.

Tale parziale recepimento della richiesta di riconoscimento di professionalità ottenute in altri stati al fine di poter “comparare” i professionisti è pure causa dell’errata impostazione della proposta di legge n. 2488 di cui riportiamo analisi nelle pagine seguenti.

La mancata creazione di una armonizzazione della formazione porta quindi alla creazione di una “babilonia” nello scambio dei riconoscimenti delle professionalità non potendo dare garanzia alle aziende di come il professionista abbia ottenuto tale attestazione e/o come inquadrare/riconoscere tale professionalità.



**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

4 - SITUAZIONE ITALIANA

La formazione italiana risulta particolarmente incentrata come quella europea in corsi vendor-oriented e in corsi FSE, questi ultimi fortemente utilizzati da persone disoccupate o in cerca di prima occupazione.

Si stanno via via diffondendo anche nel nostro paese nuove piccole realtà di formazione ad alta specializzazione in tecnologie web-oriented ma anch'esse non seguono delle direttive internazionali creando quindi degli esperti di settore che possono documentare la loro esperienza solo operando nel campo richiedendo quindi un rapporto iniziale di "fiducia" tra datore di lavoro e dipendente più che un rapporto di stima professionale basato su attestazioni di competenza.

In Italia attualmente non esistono normative riguardanti l'inquadramento e/o il riconoscimento delle professionalità per il settore IT: esistono di contro degli studi con definizione di figure/skill professionali effettuate da associazioni a carattere nazionale (es. Federcomin) nei quali si possono individuare degli skill prettamente legati al mercato delle medie-grandi aziende valutando ben poco le nuove professionalità nascenti nel settore della piccola impresa e che quindi non considerano l'attività lavorativa nel settore IT "anche" come attività di consulenti/ditte individuali.

Esiste inoltre uno recente rapporto del CNEL dal quale risulta che in Italia gli addetti al settore IT sono circa 2,7 milioni di lavoratori con notevole influenza sul prodotto interno lordo derivante in generale dai servizi professionali che è pari all'11 per cento del totale. Un libro indipendente (www.internos.it) ha inoltre raccolto alcune figure professionali definendone un primo inquadramento.

Il CNEL ha inoltre definito circa 200 figure che vengono definite "nuove professioni" che, anche in questo caso, hanno una pura valenza locale e non sono volte alla definizione di standard internazionali. Il CNEL, come altre realtà che si occupano di definizione delle figure professionali anche nel campo associativo (es. Federcomin) sicuramente potrebbero partecipare attivamente a livello mondiale alla definizione degli skill nel consorzio **WEBPROFESSION.ORG** portando quindi la loro esperienza locale uniformandola alla definizione globale di tali professionalità.

La domanda che bisogna attualmente porsi è la seguente: **cosa si intende per professionalità?**

Attualmente risulta chiaro dai progetti di legge presentati che la professionalità vuol essere considerata direttamente proporzionale al titolo di studio ottenuto.

Ciò purtroppo non corrisponde a verità in quanto il titolo di studio garantisce un requisito fondamentale di "conoscenza", ben diverso dal requisito di "professionalità": la professionalità si acquisisce con:

- **conoscenza** (non solo legata al titolo di studio ma alla formazione anche personale dell'individuo)
- **esperienza** (dimostrare di saper applicare la conoscenza acquisita ai vari casi pratici)
- **costante aggiornamento** (continuare l'attività di studio e ottimizzazione del proprio operato tramite corsi di formazione, auto-apprendimento, ecc.)

Tali requisiti, tra l'altro richiesti per il rilascio delle nostre attestazioni IWA CWP, sono gli stessi richiesti dal progetto di Legge 2488.

Ass.ne IWA ITALY - INTERNATIONAL WEBMASTERS ASSOCIATION ITALIA
Via Colombo, 1/E - 30126 Lido di Venezia (VE) - P.IVA 03250160276
Web Site: <http://www.iwa-italy.org> - E-Mail: info@iwa-italy.org





**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

5 – PROPOSTA DI LEGGE 2488 del 6 marzo 2002

La proposta di legge, come indicato in precedenza, prende spunto dalla **Direttiva 92/51/CEE** (integrata con Direttiva 2001/19/CE) *“relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi professionali di livello superiore ottenuti in uno stato membro ospitante che disciplina una professione”* ed è volta ad inserire nel panorama italiano il c.d. *“Attestato di competenza”*.

Già in precedenza abbiamo analizzato l'errata partenza della direttiva europea che però può essere resa maggiormente attuativa della *“standardizzazione”* se le normative nazionali vengono definite in modo chiaro ed univoco.

La proposta di legge 2488 che in generale può essere considerata un forte passo avanti per il riconoscimento delle attestazioni professionali, contiene alcuni punti che a nostro avviso non rendono chiara l'assegnazione degli attestati né tanto meno la possibilità di valutazione da parte del *“grande pubblico”* della solidità dell'attestazione.

Il punto su cui cade in generale la buona idea di attivazione degli *“attestati di competenza”* sta proprio all'art. 3 punto 2 comma b) e c) nei quali tra i compiti dell'associazione per poter rilasciare l'attestato vi sono:

- b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;**
- c) la determinazione di *standard* qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale**

E' bene precisare che nell'art. 3 comma 1 viene chiaramente indicato che non esiste esclusività di rappresentatività di categoria professionale da parte di associazioni di natura privatistica: questo fatto, di per sé positivo, genera però un problema di base ossia la definizione degli standard.

Poniamo ad esempio che l'associazione *“XYZ”* che si occupa di web definisca degli attestati di *“Webmaster”* identificando il webmaster come persona con conoscenza di programmi di webdesign mentre l'associazione *“ABC”* che si occupa anch'essa di web definisca degli attestati di *“Webmaster”* identificando il webmaster come persona con conoscenza di programmazione in campo web.

A questo punto si avranno due attestazioni per la stessa categoria professionale emesse da due diverse associazioni con la stessa dicitura ma con professionalità nettamente differenziate creando quindi un problema di identificazione da parte dell'“utente finale”, ossia colui che necessita di acquisire un professionista per finalità lavorative.

Se poi analizziamo che solo per il campo web saranno presenti circa una decina di associazioni a livello italiano, possiamo immaginare la babilonia di attestazioni che ne uscirebbe nonché alla fiorente nascita di nuove associazioni con la sola finalità di rilascio di attestazioni.

Per tale motivazione è necessario rivedere tale sistema di rilascio di attestazioni identificando delle macro-categorie professionali e creando dei gruppi di studio tra associazioni di categoria per la definizione di figure comuni, magari avvalendosi di figure già presenti nel mercato internazionale.



**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

Altri punti che non renderebbero trasparente e standard il rilascio dell'attestato di competenza sono:

a) art. 2 punto 4: perdita attestato se non si rinnova l'iscrizione all'associazione

Un titolo di attestazione di competenza non deve essere legato all'iscrizione ad una associazione in quanto altrimenti sarebbe definibile come "attestato di appartenenza". La garanzia di mantenimento dello status di "attestato di competenza" deve essere fornita con un costante aggiornamento in un periodo di tempo non elevato (da 1 a 3 anni)

b) art. 4: punto b): la certificazione non deve essere rilasciata dall'associazione

A livello mondiale, a garanzia dell'imparzialità, tutte le grandi aziende di formazione e/o vendor che rilasciano attestazioni affidano la certificazioni ad organizzazioni vendor-independent come VUE (www.vue.com). Non è quindi ammissibile che sia la stessa associazione che rilascia l'attestato di competenza ad effettuare la fase di "testing". Tra l'altro sarebbe inoltre interessante esplicitare nella proposta di legge in che contesto si posizionano le aziende di formazione ricordando che la stessa proposta di legge prevede all'art. 4 punto a) per le associazioni coinvolte il no-profit.

c) art. 4: punto c): durata certificazione

La durata della certificazione deve essere "standard" per le varie categorie professionali: non è possibile che l'associazione "XYZ" suddetta possa rilasciare attestazioni della durata di 3 anni mentre l'associazione "ABC" rilasci attestazioni della durata di 1 anno. Vanno inoltre definiti i criteri di mantenimento dell'attestato a livello di categoria professionale definendo dei chiari percorsi di formazione riconosciuti.

Applicando tali variazioni e creando quindi uno "standard nazionale" è possibile inoltre portare un esempio alla comunità europea di corretta organizzazione interna spingendo quindi gli altri stati membri a politiche similari rendendo quindi in futuro più semplice l'omologazione dei percorsi formativi in tutto il territorio europeo.

Sarà quindi possibile ottenere dei chiari riconoscimenti per le tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali non comprese nelle professioni di cui all'art. 2229 del Codice Civile.



6 – PROPOSTA DI LEGGE 1305 del 3 aprile 2002

La definizione di ordini professionali, in precedenza definiti come Albi, è stata nei secoli scorsi punto necessario per poter coordinare differenti professionalità all'interno di un unico profilo.

Tengo a precisare che come IWA/HWG siamo a livello internazionale contrari alla creazione di albi in quanto il criterio di albo è oramai stato superato dall'espansione del mercato di azione del professionista che non si limita più al territorio nazionale ma si estende a livello europeo e mondiale.

Il disegno di legge n. 1305 che auspica la formazione di:

- a) un albo dei dottori informatici
- b) un albo dei tecnici informatici
- c) un albo dei periti informatici

definisce l'accesso ai singoli albi in modalità direttamente proporzionale al titolo di studio ottenuto, dando maggior risalto al requisito di "conoscenza" che al requisito di "professionalità". Ciò va a discapito di quei professionisti che, "nati sul campo" e che preferiscono effettuare formazione autonoma / e-learning da paesi stranieri, non possono accedere agli albi se non in sezioni speciali che ne limitano i diritti all'interno dell'ordine creando di fatto delle "caste" per titoli di studio nonché la possibilità di portare avanti una professione nel nostro paese.

Tra l'altro è bene sottolineare che all'art. 39 del disegno di legge è presente una non chiara suddivisione delle competenze del singolo professionista tra l'altro spaziando in almeno una decina di professionalità per ogni albo.

Tale documento non prevede assolutamente la possibilità di operare da parte di cittadini dell'Unione Europea ed extracomunitari ponendosi quindi in conflitto con le basi della normativa europea.

Riporto di seguito uno stralcio della Direttiva 92/51/CEE e successive modifiche:

"Considerando che (commi 1 e 2)"il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne e che, ai sensi art.3 del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, tale eliminazione implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo autonomo o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali".

Attualmente esiste una Commissione presso il Ministero di Grazia e Giustizia che, in attuazione della Direttiva UE decide caso per caso se il richiedente è abilitato o meno a fare la professione nello Stato ospitante: la Direttiva Europea citata infatti prevede al titolo IV art.5, paragrafo 13 *"lo Stato membro ospitante potrà esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento di tre anni al massimo o si sottoponga ad una prova attitudinale".*



**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

Come verrà quindi reso possibile ad un cittadino non italiano di poter svolgere le professioni IT, per non andare in contrasto con l'art. 5 del disegno di legge che recita:

“Per esercitare su tutto il territorio della Repubblica le professioni di dottore informatico, di tecnico informatico e di perito informatico è necessario essere iscritto al relativo albo. Gli incarichi relativi all'attività professionale delle predette figure professionali, disciplinati dall'articolo 39, sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti ai rispettivi albi. Qualora tali soggetti intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, sono tenuti a motivare la decisione nel relativo provvedimento”.

Analizzando a fondo il progetto di legge vorremmo porre l'accento in altre incongruenze da noi individuate e che di seguito esplichiamo:

a) SUDDIVISIONE ALBI E SPECIALIZZAZIONI

L'art. 3 del disegno di legge riporta i dati che deve contenere l'albo per ogni singolo iscritto: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale.

A questo punto un'azienda che necessita un professionista per una particolare categoria lavorativa non ha metodo di valutazione su quale professionista selezionare essendo ufficialmente tutti allo stesso livello formativo e qualitativo cosa assolutamente impossibile per una categoria come le professioni informatiche.

Le suddivisioni per le tre macro-categorie inoltre non rendono chiara quale specializzazione venga richiesta al professionista ne tanto meno vengono garantite le professionalità ed i contenuti dell'esame di stato: non avendo una preventiva suddivisione delle qualifiche professionali, difatti, risulta del tutto inimmaginabile effettuare degli esami di stato su argomentazioni che spaziano dalla “gestione delle risorse umane” alla “gestione di sistemi informativi” alla “didattica scolastica ed universitaria” (???)

La stessa casistica è necessaria per la professione di tecnico informatico: non è possibile paragonare la professionalità di un esperto in “controllo della sicurezza dei sistemi informatici” con chi si occupa del “progetto di sistemi informatici hardware e software” in quanto, già nel campo del controllo della sicurezza dei sistemi informatici rientrano almeno 4 figure professionali in questo contesto non definite.

Inoltre, ci poniamo la seguente domanda postaci da lavoratori del web che qui rendiamo pubblica:

“contesto che le qualifiche (per lo più informatico-tecniche) contemplate dalla proposta siano pertinenti alla qualifica di web designer: un laureato in scienze dell'informazione avrà chiaro come funzionano i vettori, alla base dei filtri di Photoshop, ma questo non vuol dire che padroneggi principi di layout, composizione, teoria del colore, equalizzazione delle immagini, studio dell'interfaccia e così via”.

A questo punto la domanda sorge spontanea: in tali inquadramenti di ordine professionale degli informatici rientrano le specializzazioni del settore IT?

E se la risposta è affermativa, con quali criteri verrebbero eseguiti gli esami di stato non essendo specificati i gradi di specializzazione?



**International Webmasters Association
and the HTML Writers Guild
EMEA AREA (Europe/Middle East/Africa)**



119 E. Union Street. Suite #F - Pasadena, California 91103
Telephone: +1 626.449.3709 Facsimile: +1 626.449.8308
E-Mail: emea@iwanet.org

Global Leader for the advancement of Web Professionals

ART. 25: COMPOSIZIONE CONSIGLIO NAZIONALE

Ciò che cade subito all'occhio del lettore del disegno di legge è la composizione del Consiglio Nazionale che, su diciannove membri riserva quattro posti a tale **UPEI – Unione Professionale Esperti Informatici** senza specificare le motivazioni per l'accreditamento di tale associazione.

Tra l'altro, analizzando il web site di tale associazione risultano riportate delle figure professionali come "*L'ELIMINATORE DI VIRUS*", che di fatto non è una attività professionale svolta da un professionista ma una funzionalità svolta normalmente da un software antivirus dal costo di 30 Euro (ed obbligo di legge per le aziende per il rispetto della normativa sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali).

Vorrei chiarire che la nostra associazione non vuol vantare alcun titolo di rappresentanza all'interno di tale Consiglio Nazionale non condividendo la creazione di albi di settore. Ciò che preoccupa a questo punto sono i criteri di valutazione che porteranno avanti i membri del Consiglio Nazionale in caso di approvazione del disegno di legge che, per rispetto delle professionalità, dovranno essere riferiti a standard di fatto per il mondo lavorativo della categoria del settore IT.

c) ARTT. 40 E 43: LIMITAZIONI DI ACCESSO E "LISTE SPECIALI"

Come già anticipato in precedenza, non è possibile definire una limitazione di accesso a tali albi limitando la decisione al titolo di studio conseguito visto che, come nel caso degli operatori del web, la maggior parte dei professionisti attuali opera con alta qualità professionale ma con titoli di studio non idonei all'iscrizione all'albo.

Ciò che invece preoccupa è il contenuto delle norme transitorie dell'art Art. 43 che consentono a chiunque di iscriversi, avendo titoli di esperienza non specificati, agli albi in sezioni speciali.

Le sezioni speciali potrebbero incoraggiare il supporto di tale progetto di legge da parte dei professionisti che non rientrano nei requisiti dell'art. 40 se non per le limitazioni dei comma 7 e 8 dell'art. 43 che non consentono al professionista:

- di fregiarsi del titolo di perito informatico o di tecnico informatico o di dottore informatico **anche se svolge le rispettive attività con le relative competenze**
- di essere eletto ad alcuna carica nei consigli dell'ordine e nel consiglio nazionale

Alla fine quindi il professionista, magari con maggiore competenza di altri membri dell'ordine dovrà sottostare agli obblighi dell'ordine (tra cui il pagamento della tariffa professionale annuale) ma non potrà né utilizzare il titolo (quindi non potrà ad esempio partecipare a gare di fornitura di enti che prevedono l'iscrizione all'ordine) né tanto meno partecipare alla vita attiva dell'ordine (pur pagandone la tariffa annuale).

Con tale sistema si creerebbero quindi professionisti di serie A e di serie B la cui differenza non è dovuta alla competenza, come indicato dall'Unione Europea, ma solamente dal titolo di studio creando quindi una diminuzione di competenza pratica a favore di conoscenza teorica.